Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 21 febbraio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1967, n. **1418.**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, che approva lo statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 giugno 1960, n. 649;
Visto il proprio decreto 7 maggio 1958, n. 576;
Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali;
Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate e rese esecutive le annesse modifiche allo statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 9 agosto 1967

SARAGAT

MORO — BO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 25. — GRECO

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1918, n. 576, che approva lo statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

Art. 1.

Il comma primo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, è sostituito dal seguente:

« L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicità le partecipazioni statali nel settore termale ad esso trasferite o da esso acquisite a' sensi di legge ».

Art. 2.

I primi due comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, sono sostituiti dai seguenti:

« Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'Ente e da sei membri, nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali. Fanno parte del consiglio un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali e uno dal Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

« Il consiglio dura in carica un triennio. Alla scadenza di ogni triennio almeno due dei sei membri devono essere scelti tra persone che non abbiano fatto parte del consiglio scaduto ».

Art. 3.

L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio è convocato dal presidente quando lo ritenga necessario, e in ogni caso una volta al mese; deve essere altresì convocato ove ne facciano richiesta almeno tre membri.

Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio è presieduto dal più anziano dei membri presenti.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, è sostituito dal seguente:

« I sindaci sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali e durano in carica tre anni. Alla scadenza di ogni triennio almeno uno dei componenti del collegio sindacale sarà scelto fra persone che non abbiano fatto parte del collegio sindacale scaduto ».

Art. 5.

Il terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. **1419.**

Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, istitutivo del circondario di Pordenone, per il decentramento di organi e uffici statali in quel capoluogo circondariale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 65 e 66 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, istitutivo del circondario di Pordenone;

Sentita la commissione paritetica di cui all'art. 65 dello statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Nel circondario di Pordenone, con sede nel capoluogo, sono istituiti i seguenti uffici ed organi collegiali circondariali dello Stato oltre a quelli elencati nella tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735:

1) *Ministero dell'interno*:

Commissione circondariale di disciplina per i segretari comunali;

Consiglio circondariale di amministrazione per il personale dei segretari comunali e ruolo circondariale per tale personale;

Commissione circondariale per l'accertamento della capacità tecnica all'esercizio delle professioni di guida, interprete e corriere.

2) *Ministero delle finanze*:

Comitato circondariale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura;

Commissione circondariale per l'accertamento dei danni subiti da imprese industriali, commerciali e artigiane in seguito a pubbliche calamità.

3) *Ministero del lavoro e della previdenza sociale*:

Comitato circondariale per il programma di costruzione di alloggi per i lavoratori (GESCAL).

4) *Ministero della sanità*:

Comitato circondariale per la lotta antimalarica;

Commissione circondariale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti;

Commissione circondariale preposta alla formulazione dei programmi di risanamento e profilassi del patrimonio zootecnico.

5) *Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*:

Comitato circondariale per la disciplina dei prezzi;

Commissione consultiva del comitato circondariale per la disciplina dei prezzi;

Commissione circondariale per gli esercenti l'attività di mediatore;

Commissione circondariale di vigilanza sui mercati.

6) *Ministero dei lavori pubblici*:

Commissione circondariale per l'assegnazione degli alloggi popolari ed economici;

Commissione circondariale per l'attuazione del piano di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti.

7) *Ministero dell'agricoltura e delle foreste*:

Commissione circondariale per la determinazione dell'equo canone in agricoltura.

Art. 2.

Alla denominazione « Ufficio circondariale per i servizi tecnici erariali e del catasto, di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, viene sostituita la seguente: « Ufficio tecnico erariale circondariale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI — PRETI — MANCINI — RESTIVO — ANDREOTTI — BOSCO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 26. — GRECO

LEGGE 19 gennaio 1968, n. **61.**

Adesione al protocollo per una nuova proroga dell'accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 4 aprile 1966 e sua esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al protocollo per una nuova proroga dell'accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 4 aprile 1966.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 3 del protocollo stesso.

Art. 3.

All'onere di lire 500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI — COLOMBO — RESTIVO — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale sul grano del 1962. (Washington, 4 aprile 1966)

PROTOCOLE PORTANT NOUVELLE PROROGATION DE L'ACCORD INTERNATIONAL SUR LE BLÉ DE 1962

Les Gouvernements signataires du présent Protocole,

Considérant que l'Accord international sur le blé de 1962, qui a été prorogé par voie de protocole en 1965, expire le 31 juillet 1966, et

Désireux de proroger l'Accord, conformément aux recommandations formulées par le Conseil international du blé en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 de l'Accord, pour une nouvelle période,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

Prorogation de l'Accord international sur le blé de 1962

L'Accord international sur le blé de 1962 prorogé par le Protocole de 1965 (ci-après dénommé « l'Accord ») demeurera en vigueur entre les Parties au présent Protocole jusqu'au 31 juillet 1967.

Article 2

Signature, acceptation, approbation et adhésion

1) Le présent Protocole sera ouvert à Washington, du 4 avril 1966 au 29 avril 1966 inclusivement, à la signature des gouvernements parties à l'Accord ou qui, au 4 avril 1966, seront provisoirement considérés comme parties à l'Accord.

2) Le présent Protocole est sujet à acceptation ou à approbation de la part des gouvernements signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles. Les instruments d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique au plus tard le 15 juillet 1966.

3) La présent Protocole sera ouvert à l'adhésion:

a) jusqu'au 15 juillet 1966, du gouvernement de tout pays énuméré dans les Annexes B ou C de l'Accord à cette date, conformément aux conditions prévues par l'Accord ou prescrites par le Conseil avant l'adhésion dudit gouvernement à l'Accord, ou

b) selon la procédure prévue au paragraphe 4 de l'article 35 de l'Accord.

4) L'adhésion aura lieu par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

5) Tout gouvernement qui n'aura pas accepté ou approuvé le présent Protocole ou n'y aura pas adhéré au 15 juillet 1966, conformément aux dispositions du pa-

ragraphe 2 ou de l'alinéa *a*) du paragraphe 3) du présent article, pourra obtenir du Conseil une prolongation de délai aux fins du dépôt de son instrument d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 3

Entrée en vigueur

1) Le présent Protocole entrera en vigueur comme suit entre les gouvernements qui, au 15 juillet 1966, auront déposé leurs instruments d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion conformément à l'article 2 du présent Protocole:

a) le 16 juillet 1966, en ce qui concerne la première et les troisième à septième parties de l'Accord, et

b) le 1er août 1966, en ce qui concerne la deuxième partie de l'Accord,

à condition que ces gouvernements et les gouvernements qui auront déposé au 15 juillet 1966 les notifications visées au paragraphe 3 du présent article soient des gouvernements qui détiendront au moins les deux tiers des voix des pays exportateurs et au moins les deux tiers des voix des pays importateurs au titre de l'Accord à cette date, ou qui auraient détenu ces voix s'ils avaient été parties à l'Accord à cette date.

2) Le présent Protocole entrera en vigueur, pour tout gouvernement qui déposera un instrument d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après le 15 juillet 1966, à la date à laquelle le dépôt de cet instrument aura lieu, si ce n'est que le Protocole n'entrera pas en vigueur en ce qui concerne la deuxième partie de l'Accord avant le 1er août 1966.

3) Aux fins de l'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, tout gouvernement signataire ou tout gouvernement ayant le droit d'adhérer en vertu de l'alinéa *a*) du paragraphe 3 de l'article du présent Protocole, ou tout gouvernement dont la demande d'adhésion aura été approuvée par le Conseil dans les conditions fixées en vertu de l'alinéa *b*) du paragraphe 3 de ce même article 2 du present Protocole, pourra déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, au plus tard le 15 juillet 1966, une notification par laquelle il s'engagera à faire le nécessaire en vue d'obtenir dans les plus brefs délais l'acceptation ou l'approbation du présent Protocole ou l'adhésion audit Protocole dans les formes constitutionnelles. Il est entendu que le gouvernement qui fera cette notification appliquera provisoirement le Protocole et qu'il sera provisoirement considéré comme partie à ce Protocole pendant une période à fixer par le Conseil.

4) Si, le 15 juillet 1966, les conditions prévues aux paragraphes précédents du présent article pour l'entrée en vigueur du présent Protocole ne sont pas remplies, les gouvernements des pays qui, à cette date, auront accepté ou approuvé le présent Protocole ou y auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 2 dudit Protocole pourront décider d'un commun accord qu'il entrera en vigueur en ce qui les concerne, ou bien pourront prendre toutes autres mesures que la situation leur paraîtra exiger.

Article 4

Dispositions finales

1) Aux fins de l'application de l'Accord et du présent Protocole, toute référence aux pays dont les gouvernements respectifs ont adhéré à l'Accord dans les conditions prescrites par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 35 de l'Accord visera également tout pays qui aura adhéré au présent Protocole conformément aux dispositions de l'alinéa *b*) du paragraphe 3 de l'article 2 dudit Protocole.

2) Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique informera sans tarder chaque gouvernement qui est partie ou qui est provisoirement considéré comme partie à l'Accord ou au présent Protocole, ou qui, au 4 avril 1966, est partie ou est provisoirement considéré comme partie à l'Accord, de toute signature, acceptation, approbation ou adhésion à ce dernier et de toute notification faite conformément au paragraphe 3 de l'article 3 du présent Protocole, ainsi que de la date d'entrée en vigueur dudit Protocole.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole aux dates figurant en regard de leur signature.

Les textes anglais, espagnol, francais et russe du présent Protocole feront également foi. Les originaux seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en communiquera des copies certifiées conformes à chacun des gouvernements qui auront signé le présent Protocole ou y auront adhéré.

Fait à Washington, le quatre avril mil neuf cent soixante-six.

Pour l'Argentine:
Norberto M. BARRENECHEA — Avril 26, 1966

Pour l'Australie:
Keith WALLER — 29 April 1966.

Pour l'Autriche:
LEMBERGER — April 27, 1966

Pour la Belgique et le Luxembourg:
Cette signatures est donnée au nom de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise
R. LION — 29 avril 1966.

Pour le Brésil:
V. DA CUNHA, — April 25, 1966

Pour le Canada:
George P. KIDD — April 28, 1966.

Pour Costa-Rica:
Gonzalo J. FACIO — April 27 - 1966

Pour Cuba:

Pour la République Dominicaine:

Pour l'Equateur:
G. LARREA — abril 21 de 1966

Pour le Salvador:
R. DE CLAIRMONT-DUENAS — April 26th. 1966

Pour la Finlande:
Olavi MUNKKI — April 21*st* 1966.

Pour la France:
Charles LUCET — April 25*th* 1966

Pour la République Fédérale d'Allemagne:
K. H. KNAPPSTEIN — April 21. 1966

Pour la Grèce:
Alexander MATSAS April 29th, 1966.

Pour le Guatemala:
Francisco PALOMO April 12th. 1966.

Pour l'Islande:
Pétur THORSTEINSSON April 25th 1966.

Pour l'Inde:
Braj Kumar NEHRU 28-4-1966

Pour l'Irlande:
William P. FAY April 25, 1966

Pour l'Israël:
S. SITTON April 19, 1966

Pour l'Italie:
Sergio FENOALTEA April 27, 1966

Pour le Japon:
Ryuji TAKEUCHI April 25, 1966.

Pour la République de Corée:

Pour le Libéria:

Pour la Libye:

Pour le Mexique:
Hugo B. MARGÁIN April 26 1966.

Pour le Royaume des Pays-Bas:
C. SCHURMANN April 28, 1966.

Pour la Nouvelle-Zélande:
G. R. LAKING. 26 April, 1966

Pour la Nigéria:
N. ADE MARTINS 29 April, 1966

Pour le Royaume de Norvège:
Olaf SOLLI 26 April 1966.

Pour le Pérou:
Gmo GERBERDING 28 April 1966

Pour la République des Philippines:
José F IMPERIAL 25 April 1966

Pour le Portugal:
Vasco VIEIRA GARIN 29 April 1966

Pour l'Arabie Saoudite:
Ibrahim AL-SOWAYEL 21/4/1966

Pour le Sierra Leone:
Gershon B. O. COLLIER 28th. April 1966.

Pour la République Sud-Africaine:
H L T TASWELL 20 April 1966

Pour la Rhodésie du Sud:
Patrick DEAN April 29, 1966.

Pour l'Espagne:
Merry DEL VAL April 27, 1966.

Pour la Suède:
Subjet to ratification
Hubert DE BESCHE April 25, 1966.

Pour la Suisse:
F. SCHNYDER April 4. 1966.

Pour la Tunisie:

Pour l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques:
The Government of the Union of Soviet Socialist Republics will supply the information provided for under this Agreement for compiling an annual survey of the world wheat market within the limits of the statistical data published in the country, and information on commercial and special transactions with countries not participating in the Agreement, provided the respective countries agree thereto. (translation)
A. ZINCHUK 18 april 1966.

Pour la République Arabe Unie:
M F SERAFY April 7th 1966

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
Patrick DEAN. April 29, 1966.

Pour les Etats-Unis d'Amérique:
Orville L FREEMAN April 4, 1966

Pour l'Etat de la Cité du Vatican:
Egidio VAGNOZZI April 27, 1966

Pour le Venezuela:
Carlos PÉREZ DE LA COVA April 28, 1966

Pour les Samoa Occidentales:
G R LAKING 26 April, 1966

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 19 gennaio 1968, n. 62.

Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione relativa al riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 12 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. (New York, 10 giugno 1958)

CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE ET L'ÉXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES ÉTRANGÈRES

Article 1er

1. La présente Convention s'applique à la reconnaissance et à l'éxécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un Etat autre que celui où la reconnaissance et l'éxécution des sentences sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s'applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l'Etat où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées.

2. On entend par « sentences arbitrales » non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises.

3. Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention, d'y adhérer ou de faire la notification d'extension prévue à l'article X, tout Etat pourra, sur la base de la réciprocité, déclarer qu'il appliquera la Convention à la reconnaissance et a l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre Etat contractant. Il pourra égalament déclarer qu'il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.

Article II

1. Chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage.

2. On entend par « convention écrite » une clause compromissoire inserée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un echange de lettres ou de télégrammes.

3. Le tribunal d'un Etat contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée.

Article III

Chacun des Etats contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivis dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales.

Article IV

1. Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution visées à l'article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution doit fournir, en même temps que la demande:

a) L'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité;

b) L'original de la convention visée à l'article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.

2. Si ladite sentence ou ladite convention n'est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.

Article V

1. La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusés, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve:

a) Que les parties à la convention visée à l'article II étaient, en vertu de la loi à elle applicable, frappées d'une incapacité, ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'on subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence à été rendue; ou

b) Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou

c) Que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, les premieres pourront être reconnues et exécutées; ou

d) Que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu; ou

e) Que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue.

2. La reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate:

a) Que, d'après la loi de ce pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage; ou

b) Que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays.

Article VI

Si l'annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l'autorité compétente visée à l'article V, paragraphe 1, et, l'autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l'estime approprié, surseoir à statuer sur l'exécution de la sentence; elle peut aussi, a la requête de la partie qui demande l'exécution de la sentence, ordonner à l'autre partie de fournir des sûretés convenables.

Article VII

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et d'exécution de sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu'elle pourrait avoir de se prévaloir d'une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée.

2. Le Protocole de Genève de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage et la Convention de Genève de 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères cesseront de produire leurs effets entre les Etats contractants du jour, et dans la mesure, où ceux-ci deviendront liés par la présente Convention.

Article VIII

1. La présente Convention est ouverte jusqu'au 31 décembre 1958 à la signature de tout Etat Membre des Nations Unies, ainsi que de tout autre Etat qui est, ou deviendra par la suite, membre d'une ou plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ou qui aura eté invité par l'Assemblée générale des Nations Unies.

2. La présente Convention doit être ratifiée et les instruments de ratification déposés auprès du Secrétaire genéral de l'Organisation des Nations Unies.

Article IX

1. Tous les Etats visés à l'article VIII peuvent adhérer à la présente Convention.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article X

1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration produira ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.

2. Par la suite, toute extension de cette nature se fera par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu la notification, ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure.

3. En ce qui concerne les territoires auxquels la présente Convention ne s'applique pas à la date de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre les mesures voulues pour étendre la Convention à ces territoires, sous réserve le cas échéant, lorsque des motifs constitutionnels l'exigeront, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires.

Article XI

Les dispositions ci-après s'appliqueront aux Etats fédératifs ou non unitaires:

a) En ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative du pouvoir fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront les mêmes que celles des Etats contractants qui ne sont pas des Etats fédératifs;

b) En ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative de chacun des Etats ou provinces constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats ou provinces constituants;

c) Un Etats fédératif Partie à la présente Convention communiquera, à la demande de tout autre Etat contractant qui lui aura été transmise par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nation Unies, un exposé de la legislation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes, en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.

Article XII

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du troisième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion..

Article XIII

1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date où le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu la notification.

2. Tout Etat qui aura fait une déclaration ou une notification conformément à l'article X pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.

3. La présente Convention demeurera applicable aux sentences arbitrales au sujet desquelles une procédure de reconnaissance ou d'exécution aura été entamée avant l'entrée en vigueur de la dénonciation.

Article XIV

Un Etat contractant ne peut se réclamer des dispositions de la présente Convention contre d'autres Etats contractants que dans la mesure où il est lui-même tenu d'appliquer cette convention.

Article XV

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats visés à l'article VIII:

a) Les signatures et ratifications visées à l'article VIII;
b) Les adhésions visées à l'article IX;
c) Les déclarations et notifications visées aux articles premier, X et XI;
d) La date où la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article XII;
e) Les dénonciations et notifications visées à l'article XIII.

Article XVI

1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée dans les archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remettra une copie certifiée conforme de la présente Convention aux Etats visés à l'article VIII.

Pour l'Afghanistan:

Pour l'Albanie:

Pour l'Argentine:

Pour l'Australie:

Pour l'Autriche:

Pour le Royame de Belgique:
Joseph NISOT
A. HERMENT

Pour la Bolivie:

Pour le Brésil:

Pour la Bulgarie:

Pour l'Union Birmane:

Pour la République Socialiste Soviétique de Biélorussie:

Pour le Cambodge:

Pour le Canada:

Pour Ceylan:

Pour le Chili:

Pour la Chine:

Pour la Colombie:

Pour le Costa-Rica:
Alberto F. CANAS

Pour Cuba:

Pour la Tchécoslovaquie:

Pour le Danemark:

Pour la République Dominicaine:

Pour l'Equateur:

Pour le Salvador:
M. Rafael URQUÌA
F. R. LIMA

Pour l'Ethiopie:

Pour la Fédération de Malaisie:

Pour la Finlande:

Pour la France:
BULOW

Pour la République Fédérale d'Allemagne:

Pour le Ghana:

Pour la Grèce:

Pour le Guatemala:

Pour Haiti:

Pour le Saint Siège:

Pour le Honduras:

Pour la Hongrie:

Pour l'Islande:

Pour l'Inde:
C. K. DAPHTARY

Pour l'Indonésie:

Pour l'Iran:

Pour l'Irak:

Pour l'Irlande:

Pour Israël:
H. COHN

Pour l'Italie:

Pour le Japon:

Pour le Royaume Hachémite de Jordanie:
Thabet KHALIDI

Pour la République de Corée:

Pour le Laos:

Pour le Liban:

Pour le Libéria:

Pour la Libye:

Pour le Liechtenstein:

Pour la Grand-Duché de Luxembourg:

Pour le Mexique:

Pour Monaco:

Pour le Maroc:

Pour le Népal:

Pour le Royame des Pays-Bas:
C. SCHRMANN

Pour la Nouvelle-Zélande:

Pour le Nicaragua:

Pour le Royame de Norvège:

Pour le Pakistan:

Pour le Panama:

Pour le Paraguay:

Pour le Pérou:

Pour la République des Philippines:

La délégation des Philippines signe la présente Convention *ad referendum* en faisant la réserve suivante: sa signature est donnée sur la base de la réciprocité et elle déclare que les Philippines appliqueront la Convention à la reconnaissance et l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre Etat contractant, conformément à l'article premier, paragraphe 3, de la Convention.

Octavio L. MALOLES

Pour la Pologne:

Avec la réserve mentionnée à l'article premier, paragraphe 3.

Jacek MACHOWSKI

Pour le Portugal:

Pour la Roumanie:

Pour Saint-Marin:

Pour l'Arabie Saoudite:

Pour l'Espagne:

Pour le Soudan:

Pour la Suède:

Pour la Suisse:

Pour la Thaïlande:

Pour la Tunisie:

Pour la Turquie:

Pour la République Socialiste Soviétique d'Ukraine:

Pour l'Union Sud-Africaine:

Pour l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques:

Pour la République Arabe Unie:

Pour le Royame-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord:

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

Pour l'Uruguay:

Pour le Venezuela:

Pour le Vietnam:

Pour le Yémen:

Pour la Yougoslavie:

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 2 febbraio 1968, n. **63**.

Modifica dell'art. 70 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I vantaggi di carriera previsti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successivi emendamenti apportati con legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono estesi agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che abbiano conseguito il brevetto di « osservatore di aeroplano » oppure il brevetto di « pilota militare di elicottero ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 febbraio 1968, n. **64**.

Variazione alla scala graduale dei canoni delle rivendite di generi di monopolio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, n. 936 e col decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1962, n. 572, è sostituito dal seguente:

« Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo all'amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 500.000. Oltre tale somma il canone è dovuto nella seguente misura:

sulla parte di reddito:

da lire 500.001 a lire 1.000.000 il 15 per cento;
da lire 1.000.001 a lire 2.000.000 il 19 per cento;
da lire 2.000.001 a lire 3.000.000 il 22 per cento;
oltre lire 3.000.000 il 24 per cento.

Il canone minimo è stabilito in lire 1.000 annue.

Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo ».

Art. 2.

I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono elevati da lire 400.000 a lire 500.000.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, concernente la istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 83, che ha ratificato, con modificazioni, il suddetto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1964, registro n. 49 Ufficio riscontro poste, foglio n. 265, relativo alla costituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni per il quadriennio 7 ottobre 1964-6 ottobre 1968, e successive modificazioni;

Considerato che a seguito del decesso del prof. ingegnere Algeri Marino, componente del Consiglio superiore stesso quale esperto del Consiglio nazionale delle ricerche, occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Vista la designazione fatta dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 6 ottobre 1968 il prof. ing. Albino Antinori è nominato membro del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni quale esperto del Consiglio nazionale delle ricerche, in sostituzione del prof. ing. Algeri Marino, deceduto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1967

SARAGAT

SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1968
Registro n. 02 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 292

(1306)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1967.

Costituzione del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione di detto comitato in Potenza ai sensi degli articoli 8 e 9 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Potenza e la Basilicata;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1967-30 giugno 1970, con sede in Potenza, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, il comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Potenza con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza;

Membri:

Rosa Vincenzo, Pomponio Luigi, D'Acunto Francesco e Grasso Antonio, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Lo Sardo dott. Giuseppe, Brindisi dott. Giuseppe e Catalani Francesco, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Ambrosio Gerardo, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Capitelli dott. Francesco, in rappresentanza dello Ispettorato del lavoro;

Messina dott. Mario, in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura;

Iuvone dott. Francesco, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Rizzo avv. Osvaldo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Olivieri dott. Armando, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Grasso dott. ing. Franco, in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Lanzillo Andreina, assistente sociale, in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

Potenza geom. Antonio, in rappresentanza del patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori;

Verrastro Antonio, in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale;

Ruggiero Consiglio Pompeo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale;

Pietragalla Emanuele, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori;

Troppoli Mauro, in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza;

Arcieri Gaetano, in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale;

Germino Rocco, in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli.

Art. 3.

Per le competenze regionali di cui all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1894, il suddetto comitato risulta integrato dai dirigenti in carica dell'Ispettorato del lavoro e dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di Matera.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1967

Il Ministro: BOSCO

(1304)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1967.

Sostituzione del presidente della commissione consultiva per l'esame delle domande d'integrazione d'aggio degli esattori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 2 giugno 1946, n. 587;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1946, numero 15532, con il quale venne nominata la commissione consultiva per l'esame delle domande di integrazione d'aggio degli esattori delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1954, n. 459395, col quale venne nominato presidente della suddetta commissione il dott. Bernardinetti Benedetto, direttore generale delle imposte dirette;

Ritenuto che il dott. Bernardinetti ha lasciato la sua carica di direttore generale, perchè nominato consigliere di Stato, e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella carica di presidente della commissione consultiva per l'esame delle domande di integrazione d'aggio degli esattori delle imposte dirette;

Decreta:

Il direttore generale delle imposte dirette, De Angelis dott. Filiberto, è nominato presidente della commissione consultiva per l'esame delle domande d'integrazione d'aggio degli esattori delle imposte dirette.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1967
Registro n. 45 Finanze, foglio n. 302

(1368)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1968.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, che costituisce l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni;

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il decreto del Presidente della Rpubblica 18 dicembre 1954, n. 1512, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1966 con il quale è stato ricostituito il collegio sindacale dell'ente;

Vista la lettera n. 6585 del 25 settembre 1967, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori designa il sig. Ambrogio Colombo quale proprio rappresentante in seno a detto collegio, in sostituzione del dott. Giuseppe Cadario, dimissionario;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione suddetta;

Decreta:

Il sig. Ambrogio Colombo è nominato membro effettivo del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del dott. Giuseppe Cadario, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1305)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « S.I.R. - I Salone internazionale del regalo: porcellane, cristalleria, ceramiche, argenteria, casalinghi », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « S.I.R. - I Salone internazionale del regalo: porcellane, cristalleria, ceramiche, argenteria, casalinghi », che avrà luogo a Napoli dal 30 maggio al 3 giugno 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 gennaio 1968

(1374) p. *Il Ministro*: MEZZA

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1968.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e delle relative clausole particolari;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e la relativa clausola particolare, presentate dalla società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino:

Tariffa 8A, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 27 gennaio 1968

(1381) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Salone mercato moda dell'abbigliamento », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « 1° Salone mercato moda dell'abbigliamento », che avrà luogo a Napoli dal 25 settembre al 3 ottobre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 31 gennaio 1968

(1300) p. *Il Ministro*: MEZZA

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1968.

Costituzione del collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Napoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Viste le designazioni dei sindaci effettivi e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *a*), della legge sopracitata — da parte dell'assemblea dei delegati della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Napoli, quali si desumono dai verbali delle operazioni elettorali svoltesi, in data 12 giugno 1966, per la designazione del sindaco effettivo e del sindaco supplente, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio, ed in data 11 settembre 1966, per la designazione del sindaco effettivo, in rappresentanza dei venditori ambulanti, verbali rimessi, rispettivamente, con nota n. 22943/SO del 9 agosto 1966 e con nota n. 2564/SO del 20 settembre 1966;

Viste le designazioni del sindaco effettivo e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *b*) della citata legge — deliberate dal consiglio centrale della Federazione nazionale suindicata nella riunione del 3 aprile 1967, quali si desumono dall'estratto del verbale della riunione medesima trasmesso con nota n. 9582 dell'8 aprile 1967;

Ritenuto di dover provvedere al rinnovo del collegio sindacale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Napoli scaduto per trascorso quadriennio;

Decreta:

Il collegio sindacale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Napoli è composto dai membri di seguito indicati:

Leone Gennaro, sindaco effettivo e Bordoni Francesco, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Carannante Antonio, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione dell'11 settembre 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Picardi Guido, sindaco effettivo e Donadio Luigi, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della Federazione nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1968

Il Ministro: Bosco

(1418)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1968.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa « L'Aurora » - Centrale elettrica, con sede in Triora (Imperia).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687148 del 26 febbraio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa « L'Aurora » - Centrale elettrica, con sede in Triora (Imperia);

Visti i dati relativi all'attività elettrica applicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Genova, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non *occasionali e ricorrenti;*

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « L'Aurora » - Centrale elettrica, con sede in Triora (Imperia), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « L'Aurora » - Centrale elettrica, con sede in Triora (Imperia), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione all'impresa « L'Aurora » - Centrale elettrica, con sede in Triora (Imperia), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1968

Il Ministro: Andreotti

(1275)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1968.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « S. Biagio », di Lendinara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lendinara (Rovigo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1957, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana « S. Biagio » di Lendinara — società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lendinara (Rovigo) — ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « S. Biagio » di Lendinara — società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lendinara (Rovigo) — sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707 e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936. n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1968

Il Ministro: COLOMBO

(1597)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1968.

Nomina della commissione incaricata di provvedere alla prima formazione degli albi professionali degli agenti di cambio.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 dicembre 1967, n. 1216, recante norme integrative e di attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 402, per la tutela del titolo e della professione di agente di cambio;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione incaricata di provvedere alla prima formazione degli albi professionali degli agenti di cambio, prevista dall'art. 7 della legge sopracitata;

Decreta:

La commissione incaricata di provvedere alla prima formazione degli albi professionali degli agenti di cambio è composta come segue:

Rossi rag. Giulio, agente di cambio;
Vincent rag. Costantino, agente di cambio;
Balleri dott. Giovanni, agente di cambio;
Natali dott. Giorgio, agente di cambio;
Sersale dott. Giambattista, agente di cambio.

Roma, addì 15 febbraio 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1579)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 febbraio 1968.

Revoca dell'ordinanza ministeriale 20 aprile 1967, recante norme per lo spostamento dei suini ai fini della profilassi della peste suina africana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la propria ordinanza 20 aprile 1967, recante norme per lo spostamento dei suini ai fini della profilassi della peste suina africana;

Vista la favorevole situazione epizoologica nazionale nei riguardi della malattia esotica predetta;

Considerato che occorre provvedere alla revoca delle disposizioni contenute nell'ordinanza sopra citata;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza 20 aprile 1967, recante norme per lo spostamento dei suini ai fini della profilassi della peste suina africana è revocata.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il 1° marzo 1968.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 15 febbraio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(1750)

ORDINANZA MINISTERIALE 16 febbraio 1968.

Vaccinazione obbligatoria dei suini contro la peste suina classica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la propria ordinanza 11 agosto 1967, recante norme per la vaccinazione obbligatoria dei suini contro la peste suina classica;

Considerato che occorre sciogliere la riserva contenuta nell'art. 8 della predetta ordinanza, e fissare la data d'inizio dei prescritti trattamenti immunizzanti;

Ordina:

Art. 1.

La vaccinazione obbligatoria dei suini contro la peste suina classica disposta con ordinanza 11 agosto 1967 avrà inizio il 10 marzo 1968.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 16 febbrraio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(1751)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative di varie provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 febbraio 1968 le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'artl. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa « Edilizia Fiducia », con sede in Brindisi, costituita per rogito Franco in data 21 marzo 1963, repertorio 47505;

2) Società cooperativa « Agricola ACLI Ceglie Messapico », con sede in Ceglie Messapico (Brindisi), costituita per rogito Franco in data 28 aprile 1965, repertorio 63862;

3) Società cooperativa « Agricola Francavillese », con sede in Francavilla Fontana (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 14 novembre 1961, repertorio 62443;

4) Società cooperativa « Agricola Oritana », con sede in Oria (Brindisi), costituita per rogito De Luca in data 10 ottobre 1962, repertorio 15635;

5) Società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in S. Pietro Vernotico (Brindisi), costituita per rogito Bernardini in data 17 aprile 1964, repertorio 153022;

6) Società cooperativa agricola ACLI Villa Castelli, con sede in Villa Castelli (Brindisi), costituita per rogito Franco in data 15 aprile 1965, repertorio 63502;

7) Società cooperativa agricola « Villa Castelli », con sede in Villa Castelli (Brindisi), costituita per rogito De Luca in data 1° luglio 1961, repertorio 9786;

8) Società cooperativa edilizia « S.I.L.P. n. 5 », con sede in Foggia, costituita per rogito Maulucci in data 14 marzo 1964;

9) Società cooperativa Consorzio irriguo ovest Daunia, con sede in Foggia, costituita per rogito Marano Delfino in data 21 marzo 1959, repertorio 5706;

10) Società cooperativa edilizia « Il Nido », con sede in Foggia, costituita per rogito Pennacchio in data 17 maggio 1957, repertorio 13430;

11) Società cooperativa « Operatori ortofrutticoli », con sede in Foggia, costituita per rogito Pepe in data 28 novembre 1957, repertorio 41231;

12) Società cooperativa edilizia « La Dauna », con sede in Foggia, costituita per rogito Giuliani in data 1° ottobre 1955, repertorio 13449;

13) Società cooperativa « Piano di Carpino », con sede in Carpino (Foggia), costituita per rogito D'Addetta in data 29 aprile 1965, repertorio 4507;

14) Società cooperativa « Di Perna Giuseppe », con sede in Carpino (Foggia), costituita per rogito De Majo in data 1° marzo 1956, repertorio 9122;

15) Società coperativa agricola « La Speranza », con sede in Carpino (Foggia), costituita per rogito De Majo in data 14 giugno 1956, repertorio 4;

16) Società cooperativa « La Spiga », con sede in Cerignoia (Foggia), costituita per rogito Palumbo in data 4 dicembre 1956, repertorio 13760;

17) Società cooperativa Edilizia Vigili Urbani C.E.V.U., con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Colucci in data 11 marzo 1954, repertorio 34614;

18) Società cooperativa edilizia « Ilicetum », con sede in Deliceto (Foggia), costituita per rogito Vassalli in data 3 aprile 1964, repertorio 6778;

19) Società cooperativa « Incremento agricolo », con sede in Lucera (Foggia), costituita per rogito Di Bitonto in data 12 agosto 1964, repertorio 1987;

20) Società cooperativa di consumo fra i Lavoratori di Rignano Garganico, con sede in Rignano Garganico (Foggia), costituita per rogito Tardio in data 30 luglio 1944, repertorio 1586;

21) Società cooperativa « Reduci Italiani già Combattenti Arnaldo Mussolini », con sede in S. Nicandro Garganico (Foggia), costituita per rogito De Julio in data 9 aprile 1933, repertorio 13354;

22) Società cooperativa « Achille Grandi », con sede in Trinitapoli (Foggia), costituita per rogito Landriscina in data 13 luglio 1961, repertorio 31034;

23) Società cooperativa agricola « Alcide De Gasperi », con sede in Trinitapoli (Foggia), costituita per rogito Landriscina in data 29 novembre 1961, repertorio 32122;

24) Società cooperativa « Libertas », con sede in Vico del Gargano (Foggia), costituita per rogito De Majo in data 16 agosto 1958, repertorio 952;

25) Società cooperativa « Consumo già Agricola », con sede in Volturara Appula (Foggia), costituita per rogito Marano in data 12 febbraio 1945, repertorio 2221;

26) Società cooperativa edilizia « Parco Aminei », con sede in Napoli, costituita per rogito Morelli in data 27 maggio 1963, repertorio 80439;

27) Società cooperativa edilizia « La Nostra Casa », con sede in Napoli, costituita per rogito Salvo in data 12 settembre 1963, repertorio 15121;

28) Società cooperativa edilizia « L'Amicizia 63 », con sede in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 1° aprile 1963, repertorio 25877;

29) Società cooperativa edilizia « Ogar », con sede in Napoli, costituita per rogito di Transo in data 22 gennaio 1958, repertorio 9611;

30) Società coperativa « Unione Pastori S. Vincenzo », con sede in Arzana (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 14 settembre 1963, repertorio 37048;

31) Società cooperativa « fra Produttori di Olive Ogliastra », con sede in Arzana (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 27 giugno 1963, repertorio 35453;

32) Società cooperativa « Unione Pastori », con sede in Belvì (Nuoro), costituita per rogito Contu in data 6 agosto 1962;

33) Società cooperativa « Tre A Aziende Agricole Associate », con sede in Budoni (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 20 febbraio 1962, repertorio 27656;

34) Società cooperativa « Gruppo pastori di Fonni Monte Spada », con sede in Fonni (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 22 ottobre 1962, repertorio 31160;

35) Società cooperativa « Unione Pastori Sant'Anna », con sede in Lodé (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 22 novembre 1963, repertorio 37724;

36) Società cooperativa « Agricola S. Giovanni », con sede in Noragugume (Nuoro), costituita per rogito Piras in data 4 marzo 1954, repertorio 10013;

37) Società cooperativa edilizia « Regina Fontium », con sede in Ollolai (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 4 marzo 1964, repertorio 39477;

38) Società cooperativa agricola « La Cattolica », con sede in Onifai (Nuoro), costituita per rogito Bua in data 16 aprile 1952, repertorio 3331;

39) Società cooperativa « Unione Pastori di Orgosolo », con sede in Orgosolo (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 24 settembre 1962, repertorio 30458;

40) Società cooperativa lateria sociale « La Rinascita Pastorale », con sede in Sindia (Nuoro), costituita per rogito Piras in data 7 agosto 1962, repertorio 16971;

41) Società cooperativa edilizia Tridente II, con sede in Roma, costituita per rogito Pomar in data 12 novembre 1963, repertorio 114926;

42) Società cooperativa Rinnovamento Edilizio 3, con sede in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 16 maggio 1964, repertorio 53329;

43) Società cooperativa Rinnovamento Edilizio 8, con sede in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 16 maggio 1964, repertorio 53323;

44) Società cooperativa Rinnovamento Edilizio 9, con sede in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 16 maggio 1964, repertorio 53324;

45) Società cooperativa Rinnovamento Edilizio 14, con sede in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 16 maggio 1964, repertorio 53328;

46) Società cooperativa Rinnovamento Edilizio 26, con sede in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 16 maggio 1964, repertorio 53334;

47) Società cooperativa Rinnovamento Edilizio 28, con sede in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 26 maggio 1964, repertorio 53464;

48) Società cooperativa edilizia « Domus Laeta », con sede in Roma, costituita per rogito Capparella in data 18 aprile 1962, repertorio 84930;

49) Società cooperativa edilizia Tempio di Giove, con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 20 marzo 1963, repertorio 5029.

(1424)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Corso dei cambi del 20 febbraio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,94	624,85	624,85	624,87	624,82	—	624,89	624,87	624,94	624,90
$ Can.	574,55	574,50	574,50	574,55	573,90	—	576 —	574,55	574,55	574,60
Fr. Sv.	143,72	143,72	143,73	143,70	143,70	—	143,70	143,70	143,72	143,73
Kr. D.	83,84	83,84	83,86	83,83	83,80	—	83,84	83,83	83,84	83,84
Kr. N.	87,51	87,52	87,54	87,53	87,45	—	87,54	87,53	87,51	87,51
Kr. Sv.	120,91	120,91	120,92	120,91	120,85	—	120,95	120,91	120,91	120,91
Fol.	173,19	173,17	173,22	173,195	173,15	—	173,20	173,195	173,19	173,19
Fr. B.	12,59	12,59	12,592	12,59625	12,585	—	12,5945	12,59625	12,59	12,69
Franco francese	126,93	126,93	126,97	126,96	126,95	—	126,98	126,96	126,93	126,93
Lst.	1506,70	1506,80	1507 —	1507,35	1506,50	—	1507,10	1507,35	1506,70	1506,75
Dm. occ.	156,19	156,26	156,27	156,26	156,20	—	156,255	156,26	156,19	156,20
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,18	24,18	24,12	—	24,172	24,18	24,17	24,17
Escudo Port.	21,84	21,85	21,85	21,86	21,80	—	21,895	21,86	21,86	21,86
Peseta Sp.	8,96	8,96	8,97	8,96375	8,95	—	8,975	8,96375	8,96	8,96

Media dei titoli del 20 febbraio 1968

Rendita 5 % 1935	105,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,65
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 febbraio 1968

1 Dollaro USA	624,88
1 Dollaro canadese	575,275
1 Franco svizzero	143,70
1 Corona danese	83,835
1 Corona norvegese	87,535
1 Corona svedese	120,93
1 Fiorino olandese	173,197
1 Franco belga	12,595
1 Franco francese	126,97
1 Lira sterlina	1507,225
1 Marco germanico	156,257
1 Scellino austriaco	24,176
1 Escudo Port.	21,877
1 Peseta Sp.	8,969

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Periodi di svolgimento dell'« VIII Biennale nazionale d'arte sacra contemporanea », in Roma, Bologna e Milano

Il comitato esecutivo dell'VIII Biennale nazionale d'arte sacra contemporanea », con nota dell'11 gennaio 1968, ha comunicato che la predetta manifestazione avrà luogo in Roma dal 15 settembre al 20 ottobre 1968, in Bologna dal 27 ottobre al 1° dicembre 1968 e in Milano dall'8 dicembre 1968 al 12 gennaio 1969.

(1544)

Periodo di svolgimento della « XXXIV Esposizione biennale internazionale d'arte figurativa » e della « XXIX Mostra internazionale d'arte cinematografica » in Venezia.

L'ente autonomo La Biennale di Venezia, con nota del 23 gennaio 1968, n. 114, ha comunicato che la « XXXIV Esposizione biennale internazionale d'arte figurativa » e la « XXIX Mostra internazionale d'arte cinematografica » avranno luogo in Venezia rispettivamente dal 22 giugno al 6 ottobre 1968 e dal 25 agosto al 7 settembre 1968.

(1545)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Biagio » di Lendinara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lendinara (Rovigo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 3 febbraio 1968, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « San Biagio » di Lendinara - società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lendinara (Rovigo) - secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Romanato Ugo è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Perini Leopoldo, Piatto Bruno e Salandin

Giuseppe sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Biagio » di Lendinara - società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lendinara (Rovigo) in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1968

Il Governatore: CARLI

(1598)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Rignano Garganico (Foggia) alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Rignano Garganico (Foggia) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Rignano Garganico (Foggia) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1968

Il Governatore: CARLI

(1532)

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa depositi e prestiti « San Giuseppe », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pordenone (Udine) da parte della Banca popolare di Pordenone, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pordenone, ed alla sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda in Pordenone.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate rispettivamente in data 12 e 19 febbraio 1967 dalle assemblee dei soci della Cassa depositi e prestiti « San Giuseppe », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Pordenone (Udine), e della Banca popolare di Pordenone, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Pordenone, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

Nulla osta all'incorporazione della Cassa depositi e prestiti « San Giuseppe », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Pordenone (Udine) da parte della Banca popolare di Pordenone, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Pordenone.

La banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Pordenone.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1968

Il Governatore: CARLI

(1533)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso pubblico per esami a due posti di ingegnere o architetto di 2ª classe in prova, categoria direttiva ruolo ingegneri o architetti, indetto dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a due posti di ingegnere o architetto di 2ª classe in prova, nel ruolo « ingegneri o architetti » categoria direttiva.

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso la Direzione generale dell'Ente in Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non superiore ai 32 anni, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3;

c) diploma di laurea in ingegneria od architettura, diploma di abilitazione professionale, nonchè certificato d'iscrizione all'albo professionale.

d) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

e) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero coloro che siano decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*), è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati o assimilati;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se, successivamente, siano intervenuti amnistia o indulto ovvero commutazione di pena, nonchè coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni ed estensioni;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra ovvero promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale;

5) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

L'applicazione dei benefici di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) non può, anche in caso di cumulo dei benefici stessi, consentire l'elevazione del limite massimo oltre il quarantesimo anno di età;

6) ad anni cinquantacinque, rimanendo pero assorbita ogni altra eventuale elevazione:

a) per i mutilati e invalidi in dipendenza dei fatti d'armi per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex Colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per gli invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati e invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n 1298;

b) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

d) per i mutilati e invalidi del lavoro, per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Non possono fruire dell'elevazione di cui al presente punto n. 6):

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4), 6), 7) 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

7) per gli assistenti ordinari cessati del servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazione dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

Gli impiegati di ruolo, dei ruoli aggiunti ed avventizi, in servizio presso l'Ente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, possono partecipare al concorso stesso qualunque sia la loro età.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 6.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con determinazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *B*), dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'ENPAS - Servizio personale amministrativo - Ufficio 32°, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, s'intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, agli uffici periferici dell'Ente, a servizi diversi da quello del personale amministrativo ovvero ad altri enti o pubbliche amministrazioni.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede unicamente il timbro a data apposto dal reparto protocollo della Direzione generale dell'ente.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il nome e cognome;

2) la data e il luogo di nascita e, se nati all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che abbia superato i 32 anni deve indicare in base a quale titolo ha diritto all'elevazione del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le condanne penali eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento od assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

6) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione della Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione nonchè la data d'iscrizione allo albo professionale;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

9) se si trovino in servizio di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dell'ENPAS.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio nonchè il recapito al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dell'ENPAS è sufficiente il visto del direttore dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dell'ENPAS (Servizio personale amministrativo - Ufficio 32°) entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione i documenti attestanti il possesso di detti titoli.

Art. 7.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori (questa ultima sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego) e quella degli idonei saranno approvate dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAS.

I concorrenti dichiarati vincitori sotto la condizione predetta saranno invitati a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal certificato penale;

5) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

6) diploma di laurea in ingegneria od architettura.

In luogo del diploma è data facoltà di produrre, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica rilasciata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da notaio, cancelliere, o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta nella prescritta carta bollata.

7) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, citata;

8) certificato in bollo rilasciato dal competente ordine professionale comprovante che la iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato;

9) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito - Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri) ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'ENPAS si limiteranno a produrre, semprechè non lo abbiano già fatto, i documenti di cui ai numeri 6), 7) e 8) del presente articolo.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'ENPAS dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4) e, ove non lo abbiano già fatto, l'estratto dello atto di nascita, la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, il diploma di laurea, il diploma di abilitazione all'esercizio della professione e il certificato di iscrizione all'albo professionale.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare soltanto i seguenti documenti: *a)* titolo di studio, diploma di abilitazione e certificato di iscrizione all'ordine di cui ai numeri 6), 7) e 8) del presente articolo; *b)* estratto dell'atto di nascita; *c)* certificato generale del casellario giudiziale; *d)* un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, quello generale del casellario giudiziale e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 8.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) del precedente art. 7 e lo stato di famiglia, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Non è ammesso il riferimento ai documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre pubbliche amministrazioni; tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, a condizione che siano riconosciuti validi dall'amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 6 e 7 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 6, l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e, in quello dell'art. 7, la esclusione dalle graduatorie previste dal primo comma di esso art. 7, anche se, in entrambi i casi, i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopracitati.

Della documentazione eventualmente già presentata dovrà essere fatto cenno nella risposta.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con delibera presidenziale.

Per lo svolgimento delle prove, da effettuarsi nell'ordine che sarà stabilito dalla commissione esaminatrice, si osserveranno le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo a Roma e consisteranno in tre prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente bando (allegato *A*).

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai concorrenti che conseguiranno l'ammissione sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova orale.

Detta prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione delle votazioni da ciascuno riportate. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'amministrazione. La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti ottenuti nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori tenendo conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni in vigore per determinate categorie.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'ente; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri: *a*) fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio; *b*) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dall'Amministrazione dello Stato o dall'ENPAS; *c*) tessera postale; *d*) porto d'armi; *e*) patente automobilistica; *f*) passaporto; *g*) carta d'identità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi con la qualifica di ingegnere o architetto di 2ª classe.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova potrà essere prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 14.

Per il periodo di assenza dal servizio per sostenere le prove, i concorrenti dipendenti dell'Ente saranno considerati in congedo straordinario.

Per i vincitori già impiegati dell'Ente, nel caso che lo stipendio relativo alla nuova qualifica risultasse inferiore a quello attualmente percepito, la differenza sarà conservata come assegno «ad personam» riassorbibile in occasione di promozioni o di aumenti periodici di stipendio.

Art. 15.

I vincitori che, conseguita la nomina in prova, non assumeranno servizio, senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

I posti resisi disponibili saranno conferiti ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Ai vincitori non residenti a Roma competerà il rimborso della sola spesa personale di vaggio in ferrovia (1ª classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto compatibili con l'ordinamento dell'Ente, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relativo regolamento di esecuzione.

Il presidente: FORESI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

a) *Prove scritte*:

Le prove scritte vertono sui seguenti argomenti:

1) compilazione di un progetto esecutivo, completo di calcoli e disegni di strutture in cemento armato o pre-compresso o in acciaio e delle relative fondazioni;

2) compilazione di un progetto di impianto o di riscaldamento, o di condizionamento d'aria o di illuminazione, per edificio civile, con dimensionamento delle sue parti fondamentali;

3) compilazione di un progetto edilizio con sviluppo tecnico-architettonico di massima, sviluppo di un particolare costruttivo e stesura di una breve relazione relativa a edifici sanitari, per uffici o per abitazioni.

b) *Prova orale*:

La prova orale verte sui seguenti argomenti:

carattere degli edifici con particolare riguardo a quelli sanitari e per uffici, relativa legislazione.

Architettura tecnica:

nozioni generali sugli elementi delle fabbriche;

igiene edilizia con riferimento soprattutto a quella sanitaria; tecnologia dei materiali - legno - acciaio - pietra - conglomerati - laterizi - progettazione e calcolo delle strutture in cemento armato; progettazione e calcolo delle strutturazioni in cemento armato pre-compresso; progettazione e calcolo delle strutturazioni in acciaio;

calcolazione delle strutture a molte iperstatiche (telai);

gli archi;

analisi delle deformazioni delle strutture;

la spinta delle terre e i muri di sostegno;

progettazione delle fondazioni, elevazione di meccanica delle terre - le fondazioni dirette - le palificate - le palancole;

impianti idrici, sanitari e di distribuzione del gas;

fognature e sistemi di smaltimento dei rifiuti;

impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria;

tecnica dell'illuminazione;

impianti elettrici di distribuzione luce e forza motrice negli interni degli edifici;

impianti telefonici;

impianto di sollevamento (ascensori, montacarichi, ecc.);

elementi di acustica ambientale e di isolamento acustico per gli edifici civili.

Legislazione edilizia:

interpretazione dei relativi articoli del Codice civile;

nozioni relative ai criteri informatori dei regolamenti edilizi comunali;

le assicurazioni sociali con particolare riguardo alle disposizioni e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la relativa assicurazione;

normativa per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e cemento armato;

normativa per l'esecuzione di impianti tecnologici (CEI, UNI, ecc.);

disposizioni di legge relative all'assicurazione ed alla previdenza nel campo dei lavori edilizi;

legislazione in materia di appalto di opere pubbliche con riferimento soprattutto alla direzione e contabilità del lavoro per conto dello Stato e degli enti pubblici.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo alla

Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio personale amministrativo - Ufficio 32° - Via S. Croce in Gerusalemme n. 55 - ROMA

. . . sottoscritt. . (1) . . . . . nat. . a . (provincia di . . .) il . . . . . . e residente in . . (provincia di . . . .) via . n. . . chiede di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico per esami a due posti di ingegnere o architetto di 2ª classe in prova indetto da codesto ente in data 20 dicembre 1967.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 perchè (2) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadin. . italian. . ;

b) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali a proprio carico e di non aver subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati al punto 5) dell'art. 5 del bando (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura conseguito presso . . in data . .;

e) di essere abilitat. . all'esercizio professionale dal . . .;

f) di essere iscritt. . all'albo professionale dal (5) . . .;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari di (6) . .,

h) di essere alle dipendenze dell'Ente dal (7) . con la qualifica di . . attualmente in servizio (8) presso l'ufficio di . .,

i) di non essere stat. . destituit. . o dispensat. . dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere decadut. . da precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

. . . sottoscritt. . chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al presente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'ENPAS non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma .
(da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante)

---

(1) Cognome e nome. Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento di età (tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite).

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne il motivo.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano, oppure gli altri procedimenti penali di cui al punto 5) del citato art. 5 del bando precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) In caso di non iscrizione o di cancellazione indicare il motivo.

(6) Di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) Indicare la data di inizio delle effettive prestazioni e non quella della lettera di assunzione.

(8) In caso di assenza dal servizio per obblighi di leva o per altri motivi, indicarli di seguito.

(745)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina della commissione giudicatrice del concorso per titoli al posto di direttore nel ruolo del personale addetto ai servizi di meteorologia ed ecologia agraria - Ufficio centrale di meteorologia ed ecologia agraria di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1954, registro n. 21, foglio n. 175, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore nel ruolo del personale dei servizi di meteorologia e di ecologia agraria - Ufficio centrale di meteorologia e di ecologia agraria di Roma;

Visto l'art. 3 del regio decreto 4 maggio 1924, n. 900, concernente la nomina e la composizione della commissione esaminatrice per il concorso al posto di direttore dell'Ufficio centrale di meteorologia e di ecologia agraria di Roma;

Vista la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione VI) del 28 gennaio 1966 con la quale viene annullato il decreto ministeriale 24 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1955, registro n. 10, foglio n. 252, che nomina la commissione di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 1954 sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, che stabilisce i compensi ai componenti delle commissioni dei concorsi per l'amministrazione statale;

Decreta:

E' nominata la seguente commissione giudicatrice del concorso per titoli, indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1954, citato nelle premesse, al posto di direttore dell'Ufficio centrale di meteorologia e di ecologia agraria di Roma nel ruolo del personale dei servizi di meteorologia e di ecologia agraria:

Lintas dott. Luigi, direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Medi prof. Enrico, titolare della cattedra di fisica terrestre presso l'Università di Roma;

Imbò prof. Giuseppe, titolare della cattedra di fisica terrestre presso l'Università di Napoli;

Aliverti prof. Giuseppina, titolare della cattedra di meteorologia ed oceanografia presso l'Istituto superiore di Napoli;

Baldoni prof. Remigio, titolare della cattedra di agronomia generale presso l'Università di Bologna.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti il trattamento economico di missione, il rimborso delle spese di viaggio ed i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 per un importo complessivo di L. 500.000 che graverà sul capitolo 1184 del bilancio per l'esercizio 1967 di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: CAMANGI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1968
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 128

(1437)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5939 del 1° agosto 1967, relativo alla assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1966;

Considerato che il dott. Rizzo Felice vincitore della condotta medica di Albi ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 5050 del 24 luglio 1967;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. Rizzo Felice, regolarmente interpellati, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che il dott. Raffaele Francesco che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Albi indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 5939 del 1° agosto 1967, il dott. Raffaele Francesco e dichiarato vincitore della condotta medico di Albi in sostituzione dol dott. Rizzo Felice rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Albi.

Catanzaro, addì 31 gennaio 1968

Il medico provinciale: GIUTTARI

(1290)

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10405 in data 30 dicembre 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1966;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei comuni interessati, nonchè quella della prefettura e dell'ordine dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro è costituita come appresso:

Presidente:

Rellecati dott. Luigi, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Bottari dott. Silvio, vice prefetto di Catanzaro;

Lania dott. Antonio, ispettore generale medico, medico provinciale di Reggio Calabria;

Romaniello prof. dott. Giovanni, docente universitario di ostetricia di Catanzaro;

Frontera dott. Antonio, specialista in ostetricia di Catanzaro;

Taccone Santa, ostetrica condotta di Capistrano.

Segretario:

Notarianni dott. Ivan, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avra la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 17 gennaio 1968

Il medico provinciale: GIUTTARI

(1289)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4/1600 del 18 luglio 1967, con cui venne bandito il concorso per soli titoli, ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, per sette posti di medico condotto del comune di Brescia;

Visti gli articoli 3 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che hanno sostituito, rispettivamente, gli articoli 9 e 44 del regio decreto 11 settembre 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Brescia, dell'ordine dei medici di Brescia e del comune di Brescia;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di sette posti di medico condotto del comune di Brescia, bandito ai sensi dell'art. 73 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è costituita come segue:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Spalatin dott. Giuseppe, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Natta dott. Camillo, vice prefetto vicario di Brescia;

Pozzan prof. Angelo, primario chirurgo designato dall'ordine dei medici;

Beltrametti prof. Luigi, primario medico spedali civili di Brescia;

Pontoglio dott. G. Battista, medico condotto designato dal comune di Brescia.

Segretario:

De Gioia dott. Beniamino, consigliere di sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Brescia, all'albo pretorio della prefettura di Brescia ed all'albo pretorio del comune di Brescia.

Brescia, addì 2 febbraio 1968

Il medico provinciale: RAFFO

(1287)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8326 del 3 novembre 1967, e successivi, relativo alle assegnazioni delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso bandito con decreto n. 100 del 9 gennaio 1967;

Vista la nota n. 234 del 2 febbraio 1968 del comune di Bosnasco con la quale si dà comunicazione della rinuncia del dottor Maga Tito alla condotta medica di quel comune consorziato;

Considerato che il dott. Silvio Chiappano, 5° in graduatoria, ha dichiarato di rinunciare alla condotta medica consorziata Bosnasco-Zenevredo, così come risulta da propria dichiarazione in data 6 dicembre 1967;

Ritenuto di dover assegnare la condotta resasi disponibile ad altro concorrente idoneo, tenendo presente l'ordine della

graduatoria e delle preferenze espresse, e pertanto di assegnare al dott. Gibelli Gino, 6° in graduatoria, la condotta medica consorziata Bosnasco-Zenevredo;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 8326 del 3 novembre 1967, e successivi il dott. Gibelli Gino è dichiarato vincitore della condotta medica consorziata Bosnasco-Zenevredo, in sostituzione dei dott.ri Maga Tito e Chiappano Silvio, rinunciatari.

Il presidente del suddetto consorzio è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Pavia, addì 8 febbraio 1968

Il medico provinciale: LANZARINI

(1476)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 4 gennaio 1968, n. **1**.

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bressanone.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Bressanone nei seguenti elementi costitutivi firmati dal presidente della giunta provinciale che formano parte integrante della presente legge.

1. Piano di zonizzazione e della viabilità in scala 1:10.000;
2. Piano di zonizzazione e della viabilità in scala 1:5.000;
3. Relazione illustrativa;
4. Norme di attuazione;
5. Programma di attuazione.

L'originale del piano sarà depositato presso l'Ufficio coordinamento territoriale ed urbanistica dell'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale.

Nel Bollettino ufficiale della Regione saranno pubblicati gli elementi costitutivi del piano di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *f*) dell'art. 15 della legge urbanistica provinciale 10 luglio 1960, n. 8, aventi contenuto normativo. Agli effetti di tale pubblicazione la giunta provinciale è autorizzata alla riproduzione fotografica in scala ridotta degli elementi grafici obbligatori del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta Provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE PROVINCIALE 14 gennaio 1968, n. **2**.

Modifiche al trattamento economico del personale provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1967 l'ammontare annuo lordo degli stipendi e salari del personale provinciale previsti dalla tabella « G » allegata alla legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, e quello del personale inserviente previsto nelle tabelle allegate alle leggi provinciali 20 luglio 1964, n. 6 e 12 agosto 1965, n. 10, è aumentato del 10% (dieci per cento).

Art. 2.

Con decorrenza 1° gennaio 1967 le misure lorde delle quote di aggiunta di famiglia previste per i dipendenti provinciali all'art. 6 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8, sono aumentate del 20% (venti per cento).

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 120.000.000, per l'esercizio finanziario 1967 si fa fronte:

1) per lire 80.000.000 a carico dei sottoindicati capitoli di spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1967, che presentano le seguenti disponibilità:

Capitolo 10	L.	13.650.000
Capitolo 40	»	13.000.000
Capitolo 60	»	6.100.000
Capitolo 141	»	1.400.000
Capitolo 210	»	30.500.000
Capitolo 340	»	2.500.000
Capitolo 343	»	6,700.000
Capitolo 344	»	6.150.000
Riporto	»	34.150.000
	L.	80.000.000

2) per lire 40.000.000 con l'aumento dello stanziamento del cap. 10 delle spese del bilancio provinciale disposto con la legge provinciale « III provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1967 » approvata dal Consiglio provinciale nella seduta del 16 novembre 1967.

All'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1968 si farà fronte a carico dell'apposito fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione, il cui stanziamento è predisposto sul bilancio di previsione 1968, trasmesso al Consiglio provinciale per l'approvazione.

Le spese previste dalla presente legge per gli esercizi futuri gravano sui capitoli corrispondenti a quelli sopraindicati per l'esercizio 1967 dei bilanci provinciali degli esercizi 1968 e successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta Provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(1213)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.